Penale Sent. Sez. 2 Num. 33482 Anno 2019
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 18/06/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CORSO MASSIMO n. a Nettuno il 20/4/1976

avverso la sentenza resa in data 22/11/2016 dalla Corte di Appello di Roma

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 18/6/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. Stefania Steri, che si è riportata ai motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 30 Marzo 2010, assolveva il Corso dal delitto di rapina in danno di Dalla Libera Michela (proc. 2366/08); dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ex art. 4 L. 110/75 e 9, comma 1, L. 1423/56 di cui ai capi C) ed F) del proc. riunito n. 1798/2008 e rideterminava la pena per il delitto di tentata rapina aggravata in danno della filiale di Ariccia della Banca Popolare di Aprilia in anni due, mesi otto di reclusione ed euro

800,00 di multa, nel contempo revocando la dichiarazione di delinquenza abituale e la misura di sicurezza applicata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Stefania Steri, deducendo;

2.1 l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto concorso dell'imputato nel tentativo di rapina ascrittogli. La difesa lamenta che il concorso dell'imputato nell'illecito in questione è stato affermato dalla Corte d'Appello in termini assertivi, non supportati da un'adeguata e coerente motivazione in quanto il solo fatto della presenza fisica del ricorrente all'interno della banca prima che iniziasse l'azione criminosa, materialmente posta in essere da Di Costanzo Carlo, e la circostanza che i due si siano allontanati sulla stessa macchina non assumono rilevanza decisiva ai fini della prova di una partecipazione adesiva del prevenuto, idonea ad accrescere o agevolare l'intento del rapinatore. Né la Corte territoriale ha offerto persuasiva spiegazione sul perché il mancato svolgimento di operazioni allo sportello da parte del Corso sia elemento decisivo per attribuire alla sua azione la natura di sopralluogo presso l'istituto bancario mentre risulta illogica la motivazione che ha ritenuto del tutto irrilevante il fatto che l'imputato entrò in banca a volto scoperto e senza alcun travisamento, nonostante la notoria presenza in siffatti esercizi di sistemi di videosorveglianza. Inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato che -al momento dell'allontanamento- fu il Di Costanzo a porsi alla guida dell'autovettura e non il prevenuto, come sarebbe stato lecito attendersi ove avesse avuto un ruolo attivo nella commissione del reato, mentre l'assunto dei giudici d'appello secondo cui il Corso avrebbe eseguito un sopralluogo all'interno dell'istituto, dando il via libera all'operazione, è contraddetto dalla mancata rilevazione di gesti, parole o segni convenzionali tra i due. Del pari apodittica e oggetto di travisamento è la circostanza che il Corso non avrebbe visto la guardia giurata, in quanto allontanatasi, dal momento che il Fabi ha, al contrario, riferito di aver notato il Corso e, quindi, presumibilmente, di essere stato visto dal medesimo.

Conclusivamente, secondo la difesa non può considerarsi penalmente rilevante al fine della prova della compartecipazione criminosa la condotta del soggetto che si limiti ad una temporanea e precedente presenza all'interno della banca rispetto all'azione successiva di altri soggetti,in mancanza di un effettivo influsso sull'azione e sull'evento costitutivo del reato;

2.2 l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'omessa applicazione dell'istituto della desistenza. Secondo la difesa la sentenza impugnata ha incongruamente disatteso la doglianza difensiva, trascurando di considerare che l'uscita dai locali della banca deve necessariamente essere intesa come abbandono dell'azione criminosa da parte del ricorrente prima che la stessa fosse portata a compimento in quanto " è presumibile che un eventuale accordo illecito teso alla commissione del delitto avrebbe comunque previsto un ruolo attivo del Corso all'interno della banca o,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'esterno, il ruolo di autista" (pag. 10). I giudici territoriali hanno, pertanto, errato non rilevando che gli atti compiuti dal prevenuto non hanno avuto incidenza sulla consumazione del reato e il suo allontanamento dalla banca ha, comunque, tolto rilevanza ad ogni eventuale apporto fornito all'azione del Di Costanzo;

2.3 l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. La difesa censura la motivazione reiettiva della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente la circostanza del travisamento e delle più persone riunite, argomentando quanto a detta ultima circostanza che la sua integrazione non richiede la compresenza fisica dei correi nello stesso luogo, ma semplicemente il concorso tra loro, sia pure con ruoli diversi da svolgere, di fatto in luoghi diversi. Siffatta valutazione è in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, con le emergenze processuali che escludono un ruolo attivo del prevenuto e con le fonti testimoniali che hanno riferito di una minaccia promanante non da più soggetti ma dal solo esecutore materiale. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di motivare in ordine all'aggravante dell'uso dell'arma, da escludere, in quanto non risultano a carico del Corso elementi da cui desumere la consapevolezza che il Di Costanzo avrebbe usato un taglierino;

2.4 la violazione dell'art. 99, comma 5, cod.pen. e la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva poiché la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante omettendo la necessaria verifica sul fatto che la reiterazione dell'illecito possa ritenersi effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità;

2.5 l'erronea applicazione dell'art. 7 L. 31/5/1965 n. 575 in quanto la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'aggravante, di fatto applicandola, nell'operare l'aumento ex art. 63 n. 4 cod.pen., in presenza di più circostanze ad effetto speciale. Nondimeno, la difesa lamenta che dalla sfera d'applicabilità della circostanza devono ritenersi escluse le fattispecie tentate, come ritenuto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che in caso di adesione al difforme filone ermeneutico la questione dovrebbe essere rimessa all'esame delle Sezioni Unite;

2.6 l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque alla riduzione della pena, essendosi i giudici territoriali limitati al richiamo ai precedenti penali senza considerare i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. e specificare il percorso logico seguito per la determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già ampiamente scrutinate dal giudice d'appello che ha reso al riguardo una motivazione reiettiva esente da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Invero, la sentenza impugnata (pag. 11 e segg.), dopo aver richiamato le incontestate circostanze relative alla presenza del ricorrente all'interno dell'istituto bancario immediatamente prima dell'ingresso del Di Costanzo e all'allontanamento dei due subito dopo il fatto a bordo del veicolo Volkswagen Golf di provenienza furtiva, ha ricordato come i testi Fabi e Sparaco abbiano riferito che l'imputato era entrato nei locali dell'agenzia e vi si era trattenuto per breve tempo "dando un'occhiata", senza effettuare operazioni ovvero richiedere informazioni agli operatori. All'atto in cui usciva, il Corso incrociava il Di Costanzo all'altezza del gabbiotto d'ingresso e si portava subito dopo presso il veicolo Golf posteggiato nei pressi in attesa del complice, esecutore materiale del tentativo di rapina. I giudici territoriali hanno evidenziato che il ricorrente non ha addotto alcun alternativo motivo a giustificazione della sua presenza presso l'istituto bancario, situato in città diversa da quella di sua abituale residenza e con il quale non intratteneva rapporti di sorta, e -sulla base della ricostruzione dei fatti accreditata dai testi escussi- ha ritenuto, con legittima inferenza logica, che lo scopo dell'accesso fosse dovuto all'intento di verificare che sussistessero le condizioni per porre in essere l'illecito divisato e che il compito aveva portato ad una valutazione di fattibilità in quanto il momentaneo allontanamento dalla sala clienti della guardia giurata aveva impedito al prevenuto di rilevarne la presenza, allertando il correo.

3.1 Né è condivisibile l'assunto difensivo in ordine al preteso travisamento della circostanza relativa all'assenza del Fabi dai locali della banca nel breve lasso temporale della ricognizione del ricorrente giacché l'avvistamento di cui ha riferito la guardia giurata è avvenuto in condizioni che giustificano l'assenza di reciprocità. La sentenza impugnata ha, dunque, ritenuto - con un giudizio di fatto logicamente argomentato- che il " guardarsi attorno" dell'imputato, la immediata entrata in scena del Di Costanzo, la permanenza del Corso nei pressi dell'autovettura utilizzata per la fuga, costituiscano elementi univocamente attestanti la condivisione del piano delittuoso e la prestazione alla sua realizzazione di un concreto contributo causale, da ravvisare non solo nel preventivo sopralluogo funzionale alla realizzazione del delitto ma anche nel ruolo di copertura prestato al complice all'esterno della Banca.

La Corte distrettuale ha analiticamente confutato anche i rilievi ulteriori della difesa che riconnettono valenza dimostrativa della buona fede del prevenuto all'essersi presentato all'interno dell'istituto a volto scoperto. Appaiono del tutto condivisibili le osservazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata, dal momento che il travisamento risulta del tutto incompatibile con lo scopo ricognitivo dell'accesso ai luoghi del prevenuto, prodromico all'azione delittuosa.

4. Parimenti destituita di pregio è la censura in ordine alla pretesa applicabilità nella specie dell'istituto della desistenza. Anche in tal caso i giudici d'appello hanno evaso il gravame

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

difensivo con motivazione puntuale, che ha sottolineato come nella ricostruzione dei fatti a giudizio non sia dato ravvisare da parte del Corso alcun abbandono dell'azione delittuosa, essendosi egli limitato a realizzare le attività di ricognizione e copertura evidentemente concordate con il correo, al quale era riservata l'attività propriamente esecutiva del reato, poi interrotta per effetto dell'intervento della guardia giurata presente all'interno dell'istituto.

Deve aggiungersi in punto di stretto diritto che, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (*ex multis*, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797). Nella specie, attesa la ricostruzione dell'accadimento accreditata dalle sentenze di merito e non contestata dall'imputato, il tentativo deve ritenersi compiuto con l'ingresso del Di Costanzo Carlo nell'istituto, armato di taglierino e travisato, coevo all'allontanamento del prevenuto, sicché avrebbe al più potuto discorrersi dell'eventuale configurabilità di un recesso attivo, il quale postula che l'agente tenga una condotta che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226), evenienza nella specie non verificatasi, atteso che l'interruzione dell'innescato decorso causale è da ascrivere all'attività impeditiva della guardia giurata Fabi.

Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina, essendosi la condotta delittuosa arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente o del compartecipe ma per fattori esterni che hanno impedito la prosecuzione dell'azione.

5. Infondato s'appalesa il terzo motivo di ricorso in materia di sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Infatti,la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che, in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273520; n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324; n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163 cui adde Sez. 2, n. 4284 del 25/01/1988 - dep. 1989, Michisanti, Rv. 180861).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Quanto alla pretesa insussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma, la doglianza è parimenti priva di pregio in quanto l'appartenenza del taglierino al coimputato, autore materiale del delitto ascritto, non vale ad escludere la circostanza quando, come nella specie ritenuto dalle sentenze di merito, l'imputato abbia concorso nella programmazione e nell'esecuzione del reato, prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma (Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971; n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli e altri, Rv. 253915).

6. Precluse per effetto della mancata devoluzione in appello risultano le censure svolte con i motivi quarto e quinto in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e dell'aggravante ex art. 7 L.575/1965. Invero, in sede di gravame la difesa aveva omesso di svolgere rilievi in ordine all'apparato circostanziale, limitandosi con il quinto motivo a lamentare l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, sicché del tutto legittimamente della Corte distrettuale ha omesso la motivazione riguardo ai detti profili.

7. Inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano le conclusive doglianze in tema di diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e di dosimetria della pena. Infatti, la sentenza impugnata ha richiamato in senso ostativo la quantità e varietà dei precedenti che militano a carico del prevenuto e la circostanza che il delitto fu commesso mentre l'imputato era assoggettato a misura di prevenzione, evidenze che attestano la spiccata proclività a delinquere dell'imputato e la mancanza di indizi di resipiscenza.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono e della complessiva infondatezza del gravame, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 18 giugno 2019

Il consigliere estensore

Anna Maria De Santis

Il Presidente

Giovanni Diotallevi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale